

COMUNE DI TRIESTE

N. Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Rep. n°

Area Servizi di Amministrazione

Prot. n°

Servizio Progetti Strategici, appalti

OGGETTO: Affidamento incarico professionale al dott. arch. Andrea Benedetti per la progettazione, la direzione, misura, contabilità dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva relativamente ai lavori di sistemazione della piazza antistante la Chiesa di Prosecco.

L'anno [★] il giorno [★] del mese di [★], in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. [★] dd. [★] a firma del Direttore [★] per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale per le prestazioni indicate in oggetto al dott. arch. Andrea Benedetti, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e art. 267, comma 10 del D.P.R. n. 207/2010;
- che con lo stesso provvedimento è stato approvato il documento preliminare alla progettazione sul quale informare il procedimento, nonché la planimetria della delimitazione fisica dell'intervento ed inoltre lo schema di contratto per la disciplina dei rapporti inerenti l'incarico in questione;
- viste le disposizioni di cui al D.lgs. 13.10.2014, n. 153 in materia di attestazioni antimafia ed avutone riguardo;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra

il COMUNE di TRIESTE – rappresentato dal dott. Walter TONIATI, Direttore del Servizio Progetti Strategici, Appalti, Contratti e Affari Generali, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d'Italia n.4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste,

e

il dott. arch. Andrea Benedetti (Codice Fiscale e Partita IVA [★] nato/a a [★] il [★] residente a [★] con studio professionale in [★] iscritto/a all'ordine/collegio degli architetti della provincia di Trieste al n. [★] di seguito indicato anche come "soggetto incaricato" o "professionista",

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) – OGGETTO

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, affida all'arch. Andrea BENEDETTI, di seguito indicato più brevemente quale "professionista" o "incaricato" che accetta, l'incarico per la progettazione, la direzione, misura e contabilità dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettuale ed esecuzione dei lavori di sistemazione e riqualificazione della piazza antistante la Chiesa di Prosecco.

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE

In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- 2.1. Il progetto, stante la relativa semplicità dell'intervento, sarà articolato in una sola fase esecutiva che dovrà essere articolato negli elaborati indicati agli artt. 24-43 del D.P.R.n. 207/2010 oltre che da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili;
- 2.2. La progettazione dovrà tenere conto dell'entità della spesa complessiva prevista dal Comune per i lavori in questione pari a complessivi Euro 125.000,00 (Somme a disposizione ed IVA inclusi) e dovrà essere sviluppata in coerenza con il Documento Preliminare alla progettazione e correlata planimetria

di dettaglio fisico dell'intervento, nonché alla documentazione tecnico-amministrativa (ad es. prezziario, Capitolato generale del Comune e schema di contratto) fornita dal Comune all'inizio dell'attività. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite, come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto;

- 2.3. Nello svolgimento delle attività progettuali il dott. arch. Benedetti dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile del Procedimento o con i funzionari dallo stesso delegati, riferendo periodicamente e secondo necessità sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico;
- 2.4. ciascun progetto - che rimarrà in proprietà al committente - dovrà essere consegnato al Comune, nei tempi indicati nel successivo articolo 5, in almeno 6 (sei) esemplari cartacei + 1 (uno) riproducibile su supporto informatico AUTOCAD o MICROSTATION o altro formato compatibile con i prodotti in uso al Comune stesso, impegnandosi il professionista a fornire, a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo, se richiesto per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, salvo il mero rimborso delle sole spese di riproduzione;
- 2.5. il professionista dovrà acquisire, senza ritardo alcuno, a propria cura e spese tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari;
- 2.6. dovranno essere recepite nel progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal Comune.

ART. 3) – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI

In esecuzione del presente incarico il dott. arch. Benedetti si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- 3.1. Dovrà essere garantito, a partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, l'assolvimento delle funzioni quale Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dagli artt. 147-151 e 178-202 del D.P.R. n. 207/2010 e inoltre, da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili;
- 3.2. dovrà essere garantita l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);
- 3.3. dovrà essere, in particolare, effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri di tutti gli uffici comunali preposti all'utilizzo dell'opera, entro il termine concordato con il Responsabile del procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari;
- 3.4. dovrà essere garantita la presenza in cantiere – ove attivo- con frequenza quotidiana o quantomeno settimanale, l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie;
- 3.5. dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, nonché aggiornata

- tempestivamente, e, comunque, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concerne le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
- 3.6. dovrà essere prodotta al Responsabile del Procedimento una relazione almeno ogni due settimane sull'andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno, altresì, contenere:
- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
 - lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;
 - la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.
- 3.7. dovrà essere, altresì, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, compresi quelli di competenza della Direzione dei Lavori;
- 3.8. dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- 3.9. dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento e degli allestimenti impiantistici e sotto servizi;
- 3.10. dovrà essere assicurata, se nell'esecuzione dell'opera si rendesse necessaria, nei limiti di cui all'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale nonché con un'evidenza algebrica dei costi derivanti dalla perizia e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, dovrà essere predisposta la perizia stessa. In tal caso sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale vigente, derivanti dalla sommatoria delle opere (variate ed invariate) esclusivamente con riferimento alla parte di opera totalmente riprogettata.

ART. 4) – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

In esecuzione del presente incarico il dott. arch. Benedetti si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- 4.1. il professionista assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, quindi, dovrà predisporre nei tempi dovuti il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto nonché in capo alla cittadinanza transitante in prossimità dei cantieri;
- 4.2. la progettazione della sicurezza dovrà venir eseguita in stretta correlazione con la progettazione dei lavori. A tal fine, nello svolgimento dell'attività progettuale della sicurezza, il coordinatore dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile del Procedimento (Responsabile dei lavori), riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento dell'incarico;
- 4.3. il professionista dovrà recepire, nell'elaborazione od adeguamento del progetto della sicurezza, tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo in sede di espressione del parere di

- competenza sul progetto dei lavori, nonché le modificazioni motivatamente richieste al progettista dei lavori dall'ente committente prima dell'approvazione del progetto senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi;
- 4.4. la progettazione della sicurezza dovrà essere sviluppata in coerenza con la documentazione tecnico-amministrativa (ad es. prezziario, Capitolato generale del Comune e schema di contratto) fornita dal Comune all'inizio dell'attività. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, saranno riferite al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto;
 - 4.5. gli elaborati - che rimarranno in proprietà al committente - dovranno essere predisposti e presentati alla committenza, nei tempi indicati nel presente atto, in formato e numero di esemplari pari a quello previsto al punto 2.4. per gli elaborati di progetto;
 - 4.6. dovrà, altresì, essere effettuata la quantificazione economica dei costi per l'esatto adempimento delle norme in materia di sicurezza, non assoggettabile al ribasso d'asta, sia per ciò che riguarda la parte degli oneri inclusi nei singoli prezzi del progetto esecutivo, sia per quella afferente agli oneri cd. "speciali" non direttamente riferibili ai singoli prezzi di appalto. L'ammontare di detti oneri dovrà essere definito per essere opportunamente evidenziato nel quadro economico del progetto dei lavori.

ART. 5) – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

In esecuzione del presente incarico il dott. arch. Benedetti si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- 5.1. il professionista assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;
- 5.2. il professionista dovrà garantire al Responsabile del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la "notifica preliminare" di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo punto 10 del presente articolo;
- 5.3. il coordinatore dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato in base alla vigente tariffa professionale;
- 5.4. il professionista dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile del Procedimento; nel caso in cui il committente, nella persona del Responsabile del Procedimento, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvede a dare comunicazione dell'inadempienza, da parte dell'impresa, all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del committente, nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del Responsabile Unico del Procedimento, di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al

- comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 12 (penali) e 13 (clausola risolutiva espressa);
- 5.5. il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di legge durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno due volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Responsabile dei Lavori;
 - 5.6. il professionista verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori;
 - 5.7. il professionista dovrà inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori;
 - 5.8. il professionista dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile del Procedimento tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

ART. 6) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il soggetto incaricato venisse a conoscenza.

Il progetto realizzato resterà di proprietà piena ed assoluta del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutti gli adattamenti/modificazioni ritenuti necessari senza che dal professionista possa essere sollevata eccezione di sorta e a meno che non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica o nei criteri informativi essenziali; in tale ultimo caso, il Comune concorderà le eventuali modifiche con il professionista.

Il dott. arch. Benedetti espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 7) – TERMINI

Il professionista è tenuto a concludere le attività di progettazione entro e non oltre il 31.12.2015.

E' fatta salva l'acquisizione formale del parere della Soprintendenza.

Quanto all'incarico di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, la durata coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso a seguito dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e del conto finale e della relativa relazione, con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

ART. 8) – COLLABORAZIONI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti - ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite - in possesso, per quanto attiene alle funzioni di coordinatore della sicurezza, dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i quali potranno operare nei limiti e nel rispetto del presente atto. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 9.

ART. 9) – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base alle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. n. 143/2013, è pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) - comprensivo anche delle spese, cui vanno aggiunti Euro 600,00 (euro seicento/00) per contributi previdenziali ed Euro 3.432,00 (tremila quattrocentoventi/00) per I.V.A. in misura di legge, per complessivi Euro 19.032,00 (euro diciannovemila trentadue/00), importo stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, come risulta dallo schema di parcella allegato al presente atto sub "C" quale sua parte integrante e sostanziale.

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente atto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all'approvazione del progetto, dal Comune o da terzi, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a vigenti normative.

Nell'onorario per la Direzione Lavori di cui al presente articolo è compreso, tra l'altro, anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'Impresa, ivi compresi gli adempimenti nell'ipotesi di accordo bonario.

La definitiva entità del corrispettivo spettante al professionista in ragione di quanto previsto nel presente atto verrà determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze della contabilità finale al lordo del ribasso d'asta.

ART. 10) – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo quale definito in ragione del presente atto avverrà entro 30 (trenta) dal ricevimento della relativa fattura, con le seguenti modalità:

- acconto, su richiesta del soggetto incaricato, pari al 40% (quaranta per cento) del corrispettivo e quindi in ragione di € 7.612,80 (contributi previdenziali ed IVA inclusi) alla data di approvazione del progetto esecutivo;
- la liquidazione dei compensi per la Direzione Lavori e per le funzioni di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva in misura di complessivi € 11.419,20 (contributi previdenziali ed IVA inclusi), sarà effettuata contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura dei 9/10 del predetto importo ferma restando l'ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente atto;
- la liquidazione del saldo dell'onorario avverrà a conclusione dell'incarico.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Ai fini della liquidazione delle parcelle si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. [*] intestato a [*] presso [*] Agenzia di [*] IBAN [*] con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Al contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

ART. 11) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il professionista si obbliga a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 111 del D.lgs. n.

163/2006 e s.m.i., con riferimento allo specifico lavoro, una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale di Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), a garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, polizza che decorrerà dalla data di approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 12) – PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 13) e 14), l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità:

- ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 5% (cinque per cento) dell'onorario complessivo della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento;
- ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per mille) dell'onorario complessivo della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo. In particolare, per la mancata osservanza dei termini stabiliti al precedente art. 3.5, il Comune applicherà penali per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili che saranno determinate dal pagamento degli interessi per ritardata contabilizzazione richiesti dalla ditta e, in ogni caso, non inferiori ad Euro 50,00 (cinquanta/00) giornalieri;
- ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 4% (quattro per cento) dell'onorario complessivo della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
- ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 13) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 30 (trenta) giorni;
- inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la notifica anche a mezzo fax, da parte del Responsabile dei Lavori o comunque del committente, di tre diffide ad adempiere nei termini - comunque non inferiori alle 12 ore - stabiliti in rapporto al grado dell'urgenza ed alla natura della prestazione oggetto di diffida.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 14) – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi

dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi, non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15) – RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In tale caso, il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con idoneo provvedimento, mediante il pagamento dell'attività eseguita e delle spese documentate sostenute dal professionista.

ART. 16) – INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalla vigente normativa ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente. Il professionista si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 17) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

ART. 18) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 19) – DOMICILIO

Il professionista dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste con recapito in Via [★] n. [★] presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.

ART. 20) – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del Comune, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Si intendono, altresì, a carico del professionista gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 21) – CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro 19.032,00 (euro diciannovemila trentadue/00).

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver

letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 20.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie dell'Amministrazione comunale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Il titolare del trattamento è il Comune di Trieste in persona del suo legale rappresentante; il Responsabile del trattamento è il direttore del Servizio Progetti Strategici, Appalti, Contratti e Affari Generali.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: WALTER COSSUTTA

CODICE FISCALE: CSSWTR56A02L4240

DATA FIRMA: 31/12/2015 10:35:00

IMPRONTA: 3E0E4EE5C3C8971BD893FED4EEE6CFEE238E70FE61E85C9CC7E370696508C8B2
238E70FE61E85C9CC7E370696508C8B2793FA4BF761ECC16100C3FAF8E4BB694
793FA4BF761ECC16100C3FAF8E4BB69468CF7401CD6EA6FF60EFF86149AFDDA9
68CF7401CD6EA6FF60EFF86149AFDDA9E8E334D9125C65B30125903B6CDA1505